SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

LEGGE 3 novembre 1992, n. 454.

Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.

92G0477

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1992, n. 455.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura

normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.»;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis)* gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere

maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993: se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1992».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano, con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993.

Art. 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.» il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,»;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono inserite le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«*12-bis*. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.»;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 1993»;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono inserite le parole: «l'accertamento e»;

2) al comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

3) al comma 4, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991»;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle parole: «articoli 34, 36 e 44»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.»;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non con-

corrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

Art. 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato *B* della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 62-*bis*. — *1*. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.».

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti; nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per il "Progetto Milano")».

Art. 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento

in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera *c)*;».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

Art. 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a

quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire 292,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e lire 73 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano alla estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè alla estinzione dei decreti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo della emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per il 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e, quanto a lire 120 miliardi annui a decorrere dal 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonchè nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della

dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.»;

b) all'articolo 78 le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

Art. 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera *b)*, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera *d)*, da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.»;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «e degli interessi»; le parole: «tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo».

2. Ai fini della formazione dei ruoli da emettere entro il 31 dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Art. 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale

compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

Art. 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BONIVER, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1992, n. 456.

Regolamento recante modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché istituzione della delegazione di spiaggia di Giannutri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituita la delegazione di spiaggia di Giannutri che assume la corrispondente denominazione.

Art. 2.

1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 27

TABELLA

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO			
Marina di Carrara		Dalla foce del torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso	Marina di Massa		Massa Carrara
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi inclusa al comune di Vecchiano escluso	Forte dei Marmi		Lucca Pistoia

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
Livorno		Dal comune di Vecchiano incluso al fosso Camilla incluso, compresa l'isola di Gorgona		Marina di Pisa Gorgona (isola) Castiglioncello Vada Cecina	Livorno, escluse l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, ma comprese le isole di Gorgona (appartenente alla provincia di Livorno) e di Giglio e di Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto)
	Piombino	Dal fosso Camilla escluso alla foce dell'Alma	Follonica	San Vincenzo	Pisa Firenze Arezzo Siena Grosseto
	Porto S. Stefano (1)	Dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e di Giannutri		Castiglione della Pescaglia Marina di Grosseto Talamone Orbetello Port'Ercole Giglio (isola) Giannutri (isola)	
Portoferrario		Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse le isole di Gorgona, del Giglio e di Giannutri		Capraia (isola) Marciana Marina Marina di Campo Monte Calamita Porto Azzurro Rio Marina Cavo Pianosa (isola)	Livorno, limitatamente all'isola d'Elba e alle altre isole dell'arcipelago toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le isole di Gorgona (appartenente alla provincia di Livorno) e del Giglio e di Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto)

(1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno)*. — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi)*. — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0498

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 novembre 1992.

Modificazione al decreto interministeriale 16 aprile 1987 contenente norme di applicazione del regolamento CEE numero 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la potestà di adottare, con proprio decreto, provvedimenti applicativi dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola comune;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 19 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1989, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

Considerato che la Commissione CEE, con propria nota del 13 maggio 1992, ha segnalato l'opportunità di modificare tale decreto;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta della Commissione modificando l'art. 9 del suindicato decreto per precisare gli impegni che devono figurare nei contratti di vendita del burro concentrato;

Considerato che a norma dell'art. 16 del decreto interministeriale 16 aprile 1987 eventuali modifiche che non riguardano le disposizioni doganali possono essere apportate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero delle finanze;

Visto il parere espresso dal Ministero delle finanze in data 22 ottobre 1992;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 è aggiunto il seguente comma:

«In caso di vendita del burro concentrato a commercianti intermedi, nel contratto deve figurare l'impegno di tali soggetti, nei confronti del venditore, a rispettare gli obblighi relativi alla destinazione del prodotto. In tale impegno, che si intende tacitamente rinnovato ad ogni vendita, è precisato che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni previste agli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5401

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 40 di Napoli in data 29 dicembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli è autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le sale operatorie della VIII divisione di chirurgia generale - padiglione D, piano 3, del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Grippo prof. Armando, primario della VIII divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli;

Scaglione prof. Pietro, primario della divisione di chirurgia d'urgenza del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli;

Calise dott. Fulvio, aiuto presso la divisione di chirurgia d'urgenza del presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli;

Cuomo dott. Oreste, aiuto chirurgo presso il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 40 di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5411

DECRETO 10 novembre 1992.

Produzione, acquisto e distribuzione dell'antigene di brucella tamponato (SAR) e dell'antigene per l'effettuazione della fissazione del complemento ai fini delle diagnosi della brucellosi ovi-caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, riguardante la bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalle brucellosi;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, art. 2, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza ministeriale del 19 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1991, recante norme per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini del territorio nazionale, secondo le procedure previste dalla decisione del Consiglio n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990;

Considerato che le spese necessarie per l'attuazione dei piani nazionali di profilassi e risanamento dalla brucellosi gravano sul cap. 5941 - Tesoro - Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto opportuno indicare gli istituti produttori e stabilire il prezzo di cessione dell'antigene di brucella tamponato per la siero-agglutinazione rapida e dell'antigene per la fissazione del complemento ai fini della vagliatura degli allevamenti e del controllo individuale dei singoli soggetti, nell'ambito del piano di eradicazione della brucellosi ovi-caprina;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 ottobre 1990, secondo cui, condizione indispensabile per una corretta attuazione e fattibilità dei piani di profilassi è l'adozione, tra l'altro, di un antigene unico da utilizzare su tutto il territorio nazionale;

Sentita la Commissione centrale;

Decreta:

Art. 1.

L'antigene da impiegare per l'esecuzione delle prove di siero-agglutinazione rapida ai fini della diagnosi della brucellosi ovina e caprina, prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, citata in premessa, è l'antigene acido al Rosa Bengala (S.A.R.-Ag: RB) titolato sul 2nd International Standard anti-brucella abortus Serum di Weybridge (2nd ISaBS).

L'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata (FdC-mi) per la diagnosi della brucellosi, è prodotto con il ceppo Brucella Abortus 99.

Le modalità di produzione, standardizzazione e controllo dell'antigene al Rosa Bengala e dell'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata devono corrispondere a quanto stabilito nell'allegato capitolato tecnico.

Art. 2.

Sono incaricati della produzione degli antigeni di cui all'art. 1 i seguenti istituti:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, per l'antigene al Rosa Bengala (SAR-Ag: RB).

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 45 a dose oltre I.V.A.

2) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, per l'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 4,5 per dose oltre I.V.A.

I prezzi indicati ai punti 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 1992.

Art. 3.

Le spese per l'acquisto degli antigeni di cui all'art. 2 sono sostenute dagli istituti zooprofilattici sperimentali impegnati, ai sensi della legge n. 745 del 23 dicembre 1975 citata in premessa, ad effettuare le prove diagnostiche per la siero-diagnosi della brucellosi con i fondi ai medesimi assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941-Tesoro).

Art. 4.

Per la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento dell'antigene brucellare al Rosa Bengala, l'istituto produttore deve attenersi a quanto indicato nell'allegato capitolato tecnico.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO CONCERNENTE LA PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI ANTIGENI «UNICI» E DEL SIERO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI DELLA BRUCELLOSI (B. Melitensis) PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI.

Il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi (B. Melitensis) negli allevamenti ovini e caprini adotta, quali prove diagnostiche sierologiche, la siero-agglutinazione rapida con antigene acido al Rosa Bengala (SAR-Ag: RB) e la fissazione del complemento miniaturizzata (F.d.C.-mi), controllate con un siero nazionale di riferimento (SNdR), calibrato sul secondo siero internazionale standard di Weybridge (2nd-ISaBS).

I) PRODUZIONE, STANDARDIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ANTIGENE «UNICO» AL ROSA BENGALA PER LA REAZIONE DI SIERO-AGGLUTINAZIONE RAPIDA.

L'antigene per la reazione SAR per la diagnosi della brucellosi ovi-caprina e unico su tutto il territorio nazionale e viene fornito da un solo istituto produttore sotto la sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità.

1) *Produzione:*

L'antigene al Rosa Bengala viene prodotto con il ceppo «Brucella Abortus 99», mediante fermentatori.

L'allestimento delle colture di partenza per la semina dei terreni di produzione in fermentatore avviene ricostituendo una fiala del ceppo liofilizzato, rivitalizzato per 2-3 ore a 37 °C, clonato, identificato e controllato per la purezza e la fase (S).

La moltiplicazione dell'antigene avviene in brodo-coltura specifica in fermentatori muniti di processi di agitazione e aerazione convenzionali a 37 °C.

La coltura ottenuta viene controllata per la purezza e la fase inattivata al calore e addizionata con fenolo allo 0,5%.

La coltura preparata viene posta a maturare a 4 °C per venti giorni, successivamente si procederà ad una serie di lavaggi e centrifugazioni per allontanare il terreno di coltura.

La sospensione batterica raccolta viene sottoposta a colorazione con Rosa Bengala e quindi sottoposta ad una serie finale di lavaggi e centrifugazioni e ripresa con diluente tamponato (BBA) a PH 3,65 + 0,05.

La sospensione madre deve essere sottoposta ad un controllo di sterilità ed inattivazione.

2) *Standardizzazione dell'antigene concentrato.*

Procedere ad una prova qualitativa dell'antigene mediante siero-agglutinazione rapida su vetrino con 8 sieri positivi e 8 negativi per brucellosi, di origine ovina o caprina.

La siero-agglutinazione rapida deve essere effettuata nel modo seguente: porre 0,03 ml di antigene a fianco a 0,03 ml di siero su una piastra bianca; mescolare accuratamente; agitare con movimento rotatorio per 4 minuti; leggere in buone condizioni di illuminazione: in mancanza di agglutinazione la prova è considerata negativa. Qualsiasi grado di agglutinazione va considerato positivo, salvo quando appare chiara una eccessiva essiccazione ai margini della reazione.

Standardizzare l'antigene al Rosa Bengala concentrato mediante il secondo siero internazionale standard di Weybridge (2nd-ISaBS).

La diluizione d'uso dell'antigene deve dare agglutinazione visibile (+) alla diluizione di 1:47,5; reazione negativa alla diluizione 1:50 del 2nd-ISaBS di Weybridge.

Diluire la sospensione madre dell'antigene secondo il titolo ottenuto; controllare nuovamente l'antigene pronto per l'uso; controllare il PH finale; procedere al confezionamento.

3) *Controllo dell'antigene al Rosa Bengala, standardizzato.*

Il controllo dell'antigene al Rosa Bengala viene effettuato dall'Istituto superiore di sanità presso la sede dell'istituto produttore al fine di poter utilizzare gli stessi materiali di standardizzazione.

Si effettua allestendo una serie di reazioni di siero-agglutinazione rapida con il secondo siero internazionale standard diluito in soluzione fisiologica 1:30, 1:35, 1:40, 1;45, 1:47,5, 1:50, 1:55.

L'antigene pronto per l'uso deve dare reazione positiva alla diluizione 1:47,5 e negativa 1:50 del 2nd-ISaBS.

L'Istituto superiore di sanità dovrà inoltre effettuare il controllo di inattivazione dell'antigene pronto per l'uso e le operazioni di riconoscimento dell'antigene controllato come antigene unico nazionale per effettuare la reazione di siero-agglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala (SAR-Ag: RB) per la diagnosi sierologica della brucellosi ovi-caprina.

L'antigene deve essere fornito pronto per l'uso ed avere la validità di due anni.

L'etichetta di confezionamento deve riportare le seguenti diciture di riconoscimento:

antigene «unico» al Rosa Bengala per la siero-agglutinazione rapida, pronto per l'uso;

serie, data di produzione e scadenza;

preparazione riservata agli istituti zooprofilattici.

L'Istituto superiore di sanità si riserva la sorveglianza sul campo dell'uso specifico dell'antigene «unico» al Rosa Bengala per la reazione di siero-agglutinazione rapida e su piastra, e delle relative modalità di impiego.

II) PRODUZIONE, STANDARDIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ANTIGENE «UNICO» PER LA REAZIONE DI FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO MINIATURIZZATA (F.d.C.-mi).

L'antigene per la reazione di fissazione del complemento miniaturizzata per la diagnosi della brucellosi ovi-caprina è *unico* su tutto il territorio nazionale e viene fornito da un solo istituto produttore sotto la sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità.

1) *Produzione:*

L'antigene per la F.d.C. viene prodotto con il ceppo brucella abortus 99 mediante fermentatore.

L'allestimento delle colture di partenza per la semina dei terreni di produzione procede da una singola colonia in fase dissociata (fase S) di B. Abortus, opportunamente clonata ed indentificata per ogni serie di produzione.

La moltiplicazione dell'antigene avviene insemenzando una brodocoltura specifica, tenuta sotto agitazione ed aerazione per 48 ore a 37 °C in unità di fermentazione.

La coltura ottenuta viene controllata per la purezza attraverso semina in terreno nutritivo con successivo striscio e osservazione microscopica dopo colorazione di Gram e per la verifica della fase non dissociata.

L'antigene ottenuto viene inattivato mediante l'aggiunta di acido fenico alla concentrazione dello 0,5% fatto agire a 37 °C per 48 ore. Il controllo dell'inattivazione viene eseguito seminando l'antigene trattato in un terreno nutritivo e controllando che per sette giorni non sia avvenuta alcuna crescita.

L'antigene inattivato viene lavato e concentrato tramite uso di una ultracentrifuga a flusso continuo in grado di realizzare una velocità di centrifugazione di 15.000 RPM. La patina batterica ottenuta viene risospesa con soluzione fisiologica fenicata allo 0,5% e costituisce la sospensione madre concentrata dell'antigene.

2) *Standardizzazione dell'antigene concentrato.*

Procedere alla titolazione del complemento e della emolisina mediante la tecnica a croce in micropiastra.

Utilizzare per il sistema emolitico, globuli rossi di montone al 2% pari ad una concentrazione globulare di 54 × 10 per millilitro.

Allestire la prova di standardizzazione in micropiastra secondo il seguente schema:

a) diluire l'antigene concentrato a partire da 1:40 a 1:1280 e distribuire ogni diluizione in triplo, in senso orizzontale alla piastra, in quantità di 25µl per pozzetto;

b) prediluire 1:10 il secondo siero internazionale standard di Weybridge; inattivare a 58 °C per 30'; preparare le relative diluizioni di 1:150, 1:175, 1:200, 1:225, 1:250 e distribuire a croce sull'antigene, in quantità di 25µl di diluizione/pozzetto;

c) aggiungere 25µl di complemento (2 unità H100) per pozzetto;

d) agitare ed incubare a bagnomaria a 37 °C per 30';

e) aggiungere 25µl di sistema emolitico preparato in parti uguali di globuli rossi (2%) ed emolisina (2 unità CH 100);

f) agitare ed incubare in bagnomaria a 37 °C per 30';

g) lettura: la diluizione di antigene che produce il 50% (+ +) di fissazione alla diluizione di 1:200 del secondo siero internazionale standard di Weybridge, rappresenta il titolo d'uso.

L'antigene deve essere stoccato concentrato 10 volte il titolo d'uso.

3) *Controllo dell'antigene standardizzato.*

Si effettua allestendo una prova di fissazione del complemento miniaturizzata per verificare il titolo d'uso dell'antigene.

Il controllo viene allestito saggiando l'antigene con il secondo siero internazionale standard, il siero nazionale di riferimento ed il siero di lavoro dell'istituto produttore dell'antigene. I sieri saggiati devono dimostrare il contenuto di unità sensibilizzanti dichiarato.

Il controllo dell'antigene viene effettuato dall'Istituto superiore di sanità presso la sede dell'istituto produttore al fine di poter utilizzare gli stessi materiali di standardizzazione.

L'Istituto superiore di sanità dovrà inoltre effettuare il controllo di inattivazione dell'antigene confezionato e le operazioni di riconoscimento dell'antigene controllato come antigene «unico» nazionale per la reazione di fissazione del complemento miniaturizzata per la diagnosi sierologica della brucellosi ovi-caprina.

L'antigene deve essere fornito confezionato in boccette di vetro scuro in quantità di 20 ml ed avere un anno di validità.

L'etichetta di confezionamento deve riportare le seguenti diciture:

antigene «unico» per la fissazione del complemento miniaturizzata per siero-diagnosi di brucellosi ovi-caprina;

coefficiente di diluizione d'uso;

serie, data di produzione e scadenza;

preparazione riservata agli istituti zooprofilattici.

L'Istituto superiore di sanità si riserva la sorveglianza sul campo dell'uso specifico dell'antigene «unico» per la F.d.C.-mi e delle relative modalità d'impiego.

III) PRODUZIONE E CONTROLLO DEL SIERO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Il siero nazionale di riferimento deve essere prodotto da uno degli istituti produttori degli antigeni «unici» nazionali.

Il siero nazionale di riferimento deve essere calibrato sul secondo siero internazionale standard di Weybridge.

Il controllo ufficiale del siero nazionale di riferimento deve essere effettuato dall'Istituto superiore di sanità e deve dimostrare le unità sensibilizzanti il complemento dichiarate dall'istituto produttore.

92A5374

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 1992.

Autorizzazione alle conservatorie dei registri immobiliari di Oristano, Terni, Arezzo, Bassano del Grappa e Cosenza a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su

supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nelle conservatorie dei registri immobiliari di Oristano, Terni, Arezzo, Bassano del Grappa e Cosenza entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A5430

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1992.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Concerie Cogolo, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 20 luglio 1989 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Concerie Cogolo, Cogolo Engineering e Cogolo Udine sono state poste in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 novembre 1991, con il quale l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le suddette società è prorogata di un anno a far data dal 20 luglio 1991;

Vista la sentenza del 15 novembre 1990, con la quale il tribunale di Udine ha dichiarato la nullità degli scorpori dei rami aziendali della Cogolo Udine S.p.a. e' della Cogolo Engineering S.p.a., che originariamente facevano capo alla Concerie Cogolo S.p.a., riportando ad unitarietà in quest'ultima i rapporti relativi alle aziende a suo tempo scorporate e le conseguenti masse attive e passive;

Vista l'istanza del commissario in data 6 maggio 1992 volta ad ottenere una ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Concerie Cogolo, come precedentemente indicata;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 12 agosto 1992;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Concerie Cogolo è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 20 luglio 1992.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A5350

DECRETO 16 novembre 1992.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Filati Bertrand, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Filati Bertrand è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 18 maggio 1992 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1993;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 12 agosto 1992;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 7 luglio 1992 fino al 30 giugno 1993.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A5351

DECRETO 17 novembre 1992.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, de La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano, alla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Assago.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Visti i decreti ministeriali in data 8 maggio 1985 e 19 febbraio 1991 con i quali la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Assago (Milano) è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 ricognitivo dell'autorizzazione ad esercitare sul territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione (rilasciata a La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano);

Viste le domande in data 27 febbraio 1992 con le quali le società summenzionate hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo de La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Assago (Milano);

Visti i verbali delle assemblee straordinarie rispettivamente de La Previdente assicurazioni S.p.a., in data 23 gennaio 1992 e della Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in data 24 marzo 1992;

Vista la lettera n. 223766 del 7 ottobre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Assago (Milanofiori) del complesso aziendale comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo del ramo vita e capitalizzazione de La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

La società Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., a seguito delle operazioni di cui al precedente art. 1, cambierà la propria denominazione sociale in «La Previdente vita S.p.a.», con sede in Milano.

Art. 3.

Sono decadute le autorizzazioni concesse a La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano relative all'attività assicurativa e riassicurativa, in tutti i rami di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 26 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5352

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 ottobre 1992.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/15-*bis* del 25 maggio 1992, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/15-*bis* del 25 maggio 1992, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in seno al consiglio di amministrazione nella composizione prevista per gli affari del personale dell'Amministrazione civile;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/15-*bis* del 25 maggio 1992, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seno al consiglio di amministrazione nella composizione prevista per gli affari del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/15-*ter* del 25 maggio 1992, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Considerato che le elezioni indette con i sopracitati decreti ministeriali, sono state fissate per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 1992, ha deliberato il rinvio di un anno delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministreri, dell'ANAS e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella considerazione che la legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego prevede l'introduzione di nuove forme di rappresentanza del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con circolare in data 17 ottobre u.s. ha comunicato che le elezioni nei consigli di amministrazione si svolgeranno il giorno 28 e 29 novembre 1993;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sopracitata deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione di cui ai decreti ministeriali indicati in premesssa, sono rinviate al 28 e 29 novembre 1993.

Art. 2.

Sono fatti salvi tutti gli atti relativi ai procedimenti elettorali posti in essere, che vengono conseguentemente sospesi, a decorrere dalla data del presente decreto e che verranno ripresi in relazione alla nuova data fissata ai fini dello svolgimento delle elezioni medesime.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro: MANCINO

92A5397

DECRETO 13 novembre 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 1° ottobre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintesi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Prato;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1989, con il quale il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Prato contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

73. Comune di Prato, beneficio «S. Giuseppe» nella chiesa della Beata Vergine del Giglio, con sede in 50047 Prato, piazza S. Marco.

74. Comune di Prato, semplice benefizio sotto il titolo della Incarnazione di Gesù eretto nella chiesa della Beata Vergine del Giglio, con sede in 50047 Prato, piazza S. Marco.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro: MANCINO

92A5398

DECRETO 13 novembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di due chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite nella diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino»;

vennero dichiarate estinte due chiese parrocchiali;

vennero individuate le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1990, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale l'abbate ordinario di Montecassino rettifica la sede di due parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'art. 1 del decreto ministeriale in data 7 novembre 1986 richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 12 e 25 è la seguente:

12. Cassino, parrocchia di S. Maria della Valle, sita in 03040 località Selvone.

25. Cervaro, parrocchia di S. Lucia di Trocchio, sita in 03044 via S. Lucia.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro: MANCINO

92A5400

DECRETO 13 novembre 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquattordici parrocchie costituite nella diocesi di Nola;

vennero dichiarate estinte trentatre chiese parrocchiali;

vennero individuate le parracchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di due parrocchie nonché la indicazione di un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 8, 15 e 46 è la seguente:

8. Lauro, parrocchia dei Santi Vito e Sisto, con sede in 83023 Lauro, frazione Pignano, via Casa Rega, 6.

15. Quindici, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in Quindici, piazza Municipio, 1.

46. Marigliano, parrocchia del Sacro Cuore, con sede in 80034 Marigliano, località Pontecitra;

nell'elenco di cui all'art. 4, il rapporto successorio di cui al numero d'ordine 1, è rettificato come segue:

1. Quindici, alla chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo in S. Maria delle Grazie, sita in 83020 Quindici, piazza Municipio, 1, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 83020 Quindici, piazza Municipio, 1.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro: MANCINO

92A5399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Bologna approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la tabella XXXI-*quater* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di D.U. in produzioni animali, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo Unico

All'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti:

diploma in produzioni animali, durata del corso 3 anni;

diploma in produzioni animali (con sede a Cesena), durata del corso 3 anni.

All'art. 168, il primo comma, è soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria ed i diplomi universitari in produzioni animali».

Dopo l'art. 175, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di diploma universitario.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI ANIMALI»

Orientamento: «Operatore zootecnico»

Art. 176 *(Diplomi universitari).* — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Operatore zootecnico». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 177 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai diplomi universitari di cui all'art. 1 della tabella XXXI-*quater* dell'ordinamento didattico universitario e strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 181, per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 182, per quanto riguarda la formazione professionale specifica di orientamento.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 178 (*Articolazione del corso degli studi*). - La durata degli studi del corso di diploma universitario in produzioni animali con orientamento: «operatore zootecnico» è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Art. 179 (*Manifesto degli studi*). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 176;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 180 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 181 *(Articolazione del diploma universitario in produzioni animali)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire, i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 182.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DI ORIENTAMENTO (650 ore).

Orientamento «Operatore zootecnico»

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Etnologia zootecnica e valutazione degli animali (100 ore).

Lo studente deve avere acquisito buone conoscenze nel settore etnologico e del miglioramento genetico. Dovrà altresì essere in grado di riconoscere le principali razze di animali da reddito e da compagnia, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali.

Raggruppamenti disciplinari G060.

Area 14 - Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici (100 ore).

Lo studente deve aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 15 - Allevamento animale ed etologia (200 ore).

Lo studente deve avere acquisito una buona conoscenza degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, dell'etologia e dell'alimentazione delle diverse specie di animali da reddito, da compagnia nonché degli animali di interesse faunistico e venatorio.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 16 - Controlli funzionali della produzione e della riproduzione animale (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito la conoscenza degli aspetti teorico-pratici dei controlli funzionali delle produzioni zootecniche, dell'efficienza riproduttiva, e degli strumenti applicativi per l'esecuzione pratica della inseminazione artificiale degli animali di interesse zootecnico.

Raggruppamenti disciplinari: F342; G060.

Area 17 - Benessere animale, allevamento e ambiente (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito le basi scientifiche e l'esperienza pratica per la ricerca dei mezzi più idonei a rendere compatibile l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere degli animali.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 18 - Miglioramento qualitativo dei prodotti zootecnici (50 ore).

Lo studente deve aver acquisito la conoscenza delle tecnologie in grado di migliorare, attraverso la genetica, l'alimentazione, le tecniche di allevamento e l'igiene, la qualità dei prodotti degli animali terrestri ed acquatici, destinati all'alimentazione umana.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 19 - Gestione dell'azienda zootecnica (100 ore).

Lo studente deve aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti alle aree dell'allevamento animale e richiederà un periodo di frequenza presso un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nelle produzioni animali o in una azienda del settore.

DIPLOMA UNIVERSITARIO «IN PRODUZIONI ANIMALI»

Orientamenti: «acquacoltura» e «acquacoltura e maricoltura»
(con sede a Cesena)

Art. 183 (*Diplomi universitari*). — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in produzioni animali (con sede a Cesena).

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato negli orientamenti: «acquacoltura» e «acquacoltura e maricoltura». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 184 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai diplomi universitari di cui all'art. 1 della Tabella XXXI-*quater* dell'ordinamento didattico universitario e strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989): il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea: la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 185 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma universitario in produzioni animali con orientamenti: «acquacoltura» e «acquacoltura e maricoltura» è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 188, per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 189, per quanto riguarda la formazione professionale specifica di orientamento.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 186 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 183;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 187 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 188 (*Articolazione del diploma universitario in produzioni animali*).

I. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 189.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DI ORIENTAMENTO (650 ore).

Orientamento: «acquacoltura»

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei e pesci (Teleostei) oggetto di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: E021; F301; F302.

Area 14 - Biochimica degli animali acquatici di allevamento (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: F350.

Area 15 - Alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulla nutrizione e sull'alimentazione di

crostacei e pesci di acqua fredda e di acqua calda nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 16 - Inquinamento ambientale da acquacoltura (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali sugli ecosistemi acquatici in rapporto agli allevamenti estensivi, semintensivi ed intensivi di molluschi, crostacei e pesci allevati in acque dolci e salmastre.

Deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi. Deve altresì conoscere le metodologie utilizzabili per il miglioramento della qualità delle acque.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F331; F350; G060.

Area 17 - Genetica e biotecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi del miglioramento genetico e l'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F342; G060.

Area 18 - Tecnologie di allevamento e igiene in acquacoltura (140 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate all'allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di molluschi, crostacei e delle specie di pesci di acqua fredda e di acqua calda allevate in acque dolci e salmastre. Deve altresì avere informazione sulle malattie infettive, infestive, metaboliche di molluschi, crostacei e pesci di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: F321; G060.

Area 19 - Organizzazione e gestione delle aziende di acquacoltura (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali della organizzazione, della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di molluschi, crostacei e pesci nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da essi derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G060.

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti alle aree dell'acquacoltura e richiederà un periodo di frequenza di un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore acquacoltura o di un azienda del settore.

Orientamento: «acquacoltura e maricoltura»

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei, pesci oggetto di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: E021; F301; F302.

Area 14 - Biochimica degli animali acquatici di allevamento (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: F350.

Area 15 - Alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulle esigenze nutritive e sull'alimentazione di crostacei, pesci di acqua fredda e di acqua calda, nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 16 - Valutazione dell'impatto ambientale da acquacoltura costiera (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti generali sulle caratteristiche geologiche e sugli ecosistemi acquatici delle aree geografiche dove si realizza l'acquacoltura costiera (acquacoltura delle acque salmastre e maricoltura fino al margine della piattaforma continentale). Deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi sui molluschi, crostacei e pesci allevati e sulla fauna acquatica.

Deve altresì avere nozioni sulle metodologie utilizzabili per la depurazione dell'ambiente acquatico-salmastro e marino.

Raggruppamenti disciplinari: D021; F321; F331; F350.

Area 17 - Tecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura costiera (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi del miglioramento genetico e l'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci, per l'allevamento semintensivo e intensivo e per il ripopolamento delle aree marine protette. Egli deve altresì avere nozioni sull'organizzazione e gestione delle aziende di avannotteria.

Raggruppamenti disciplinari: F302; F342; G060.

Area 18 - Tecnologie di allevamento in acquacoltura costiera (140 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate alla molluschicoltura marina, all'allevamento

estensivo, semintensivo e intensivo di crostacei e di pesci con particolare riferimento alle specie caratteristiche dell'area mediterranea.

Deve inoltre conoscere le tecnologie di allevamento di specie marine di fitoplancton, alghe e zooplancton utilizzata nell'alimentazione dei crostacei e dei pesci marini.

Deve altresì dimostrare di avere acquisito i concetti generali della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento, nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da esse derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; G060.

Area 19 - Igiene dei prodotti dell'acquacoltura costiera (100 ore).

Lo studente deve possedere nozioni di base relative alle malattie infettive, infestive e metaboliche delle specie di molluschi, crostacei e pesci di allevamento e delle aree marine protette.

Deve conoscere le principali metodologie microbiologiche, fisiche, chimiche, biochimiche, biotossicologiche per il controllo dei prodotti dell'acquacoltura costiera utilizzati come alimenti per l'uomo, in rapporto alle normative sanitarie vigenti.

Raggruppamenti disciplinari: F321; F350.

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di 250 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree dell'acquacoltura e richiederà un periodo di frequenza di un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore dell'acquacoltura costiera e della maricoltura o di un'azienda del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 settembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5326

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, l'art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal 258 al 261 relativi alla scuola di specializzazione in ematologia sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 257, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserito l'art. 258, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in «Ematologia».

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 258. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 259. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque unità per ciascun anno, per un totale complessivo di venti specializzandi per i quattro anni.

Art. 260. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 261. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 262. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia normale e patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

Art. 263. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;

fisiopatologia generale del plasma;

genetica molecolare;

differenziazione cellulare;

immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici;

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici.

c) Diagnostica di laboratorio:

princìpi e metodiche biochimo-cliniche;

princìpi e metodiche radio-immunologiche;

princìpi e metodiche immunologiche;

princìpi e metodiche per lo studio dell'emostasi;

marcatori gruppo ematici;

princìpi e metodiche emoreologiche;

i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali;

organizzazione di laboratorio: strumentazione e controlli di qualità.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;

ultrasuonografia;

tomografia assiale computerizzata;

medicina nucleare;

endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;

clinica e terapia dei disordini delle emostasi;

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite ed acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

princìpi di chemioterapia antiblastica;

princìpi di radioterapia.

Art. 264. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche; immunoematologia e terapia trasfusionale; laboratorio di patologia clinica in ematologia).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60
Morfologia normale e patologica (ore 100):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici	»	30
Diagnostica di laboratorio (ore 100):		
princìpi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
princìpi e metodiche radio-immunologiche	»	10
princìpi e metodiche immunologiche	»	20
princìpi e metodiche per lo studio delle emostasi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):		
morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici ore 40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

princìpi e metodiche biochimico-cliniche » 50

princìpi e metodiche radio-immunologiche » 10

princìpi e metodiche immunologiche » 30

princìpi e metodiche per lo studio dell'emostasi » 60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia » 60

ultrasuonografia » 20

tomografia assiale computerizzata » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi ore 40

istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici » 30

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale degli organi emolinfopoietici » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici » 60

princìpi e metodiche emoreologiche » 20

i marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali » 20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi » 40

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche » 20

clinica e terapia dei disordini della emostasi » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi » 40

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi » 40

princìpi di chemioterapia antiblastica » 20

princìpi di radioterapia » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare ore 25

endoscopia » 25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi » 50

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi » 50

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite » 20

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi » 20

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale » 20

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico » 20

aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano » 20

terapia trasfusionale » 20

emaferesi produttiva e terapeutica » 20

princìpi di chemioterapia antiblastica » 20

princìpi di radioterapia » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 265. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finale.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza obbligatoria nei seguenti reparti e servizi:

cattedra di ematologia I (reparto, servizio di ematologia, ambulatorio e laboratori specialistici);

cattedra di ematologia II (reparto, servizio regionale per le talassemie, ambulatorio e laboratori specialistici);

cattedra di immunologia clinica ed allergologia (servizio, ambulatorio e laboratori specialistici di immunologia clinica);

altre strutture convenzionate con l'Università degli studi di Bari - cattedre di ematologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 ottobre 1992

Il rettore

92A5354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie».

Il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 24 settembre 1992.

92A5417

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «La Betulla», in Napoli, e nomina del commissario governativo

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «La Betulla», con sede in Napoli, costituita il 25 febbraio 1976 per rogito notaio Mario Linares di Napoli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Ricci Giuseppe, via Cicerone 28, Aversa (Caserta).

92A5359

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 8 agosto 1992, n. 559/C.13097-XV-J (16), l'artificio pirotecnico denominato: Merry - Go - Round (nome di fantasia Giostra) che la società R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A5362

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione laboratori di ricerca e formazione Porto Conte», in Sassari

Con decreto ministeriale 3 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1992, Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 208, è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione laboratori di ricerca e formazione Porto Conte», con sede in Sassari, e ne è stato approvato lo statuto.

92A5363

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna «D'Eramo» di Genova-Quarto, dipendente dalla direzione didattica del 31° circolo di Genova-Quarto, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Genova prot. 795/92 dell'11 giugno 1992 il direttore didattico reggente del 31° circolo di Genova-Quarto è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Nordmende del valore di L. 200.000 e di un video-lettore del valore di L. 200.000 offerti da Sorrentino Graziella e Sciaccalunga Maria Teresa alla scuola materna «D'Eramo» di Genova-Quarto.

92A5364

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giovanni Battista Mogentale con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Antonietta Ventre, notaio in Bologna, numero di repertorio 64149 e consistente in beni mobili, immobili e titoli per un valore complessivo di L. 628.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Angelina Caruso con testamento pubblico per atto dott. Giovanni Battista, notaio in Noto (Siracusa), numero di repertorio 497 e consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 368.000.000.

92A5365

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta «Le Monde Des Bijoux S.r.l.», con sede in Vicenza, via Castellini, 4, assegnataria del marchio «1137 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

92A5419

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 novembre 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 novembre 1992, relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 16 novembre 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 12 febbraio 1993 è di L. 96,63, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 14 maggio 1993 è di L. 93,30 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1993 è di L. 86,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A5480

N. 226

Media dei titoli del 17 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53,150
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,500
» » » 21- 4-1987/94	90,025
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,275
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,875
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,950
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,125
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,600
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,375
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,800
» » » » 1- 4-1988/93	100,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,570
» » » » 1- 6-1988/93	100,525
» » » » 18- 6-1986/93	99,125
» » » » 1- 7-1988/93	100,400
» » » » 17- 7-1986/93	99,625
» » » » 1- 8-1988/93	99,775
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,800
» » » » 18- 9-1986/93	99,525
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	100,850
» » » » 18-11-1987/93	101,525
» » » » 19-12-1986/93	101,850
» » » » 1- 1-1989/94	99,825
» » » » 1- 2-1989/94	99,500
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,550
» » » » 1- 9-1989/94	98,950
» » » » 1-10-1987/94	100
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	99,025
» » » » 1- 2-1985/95	98,375
» » » » 1- 3-1985/95	96,100
» » » » 1- 3-1990/95	98,175
» » » » 1- 4-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1985/95	95,650
» » » » 1- 5-1990/95	98,825
» » » » 1- 6-1985/95	96,375
» » » » 1- 7-1985/95	96,300
» » » » 1- 7-1990/95	98,675
» » » » 1- 8-1985/95	96,075
» » » » 1- 9-1985/95	96,750
» » » » 1- 9-1990/95	98,025
» » » » 1-10-1985/95	97,450
» » » » 1-10-1990/95	98,425
» » » » 1-11-1985/95	99,225
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	100 —
» » » » 1-12-1990/95	99,175
» » » » 1- 1-1986/96	98,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,650
» » » » 1- 1-1991/96	98,350
» » » » 1- 2-1986/96	97,275
» » » » 1- 2-1991/96	97,925
» » » » 1- 3-1986/96	95,825
» » » » 1- 4-1986/96	95,350
» » » » 1- 5-1986/96	95,500
» » » » 1- 6-1986/96	95,625
» » » » 1- 7-1986/96	95,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,475
» » » »	1- 9-1986/96	96,125
» » » »	1-10-1986/96	96,575
» » » »	1-11-1986/96	98,100
» » » »	1-12-1986/96	99,825
» » » »	1- 1-1987/97	97,200
» » » »	1- 2-1987/97	96,150
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	95,500
» » » »	1- 4-1987/97	94,625
» » » »	1- 5-1987/97	94,650
» » » »	1- 6-1987/97	94,850
» » » »	1- 7-1987/97	94,750
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	97,100
» » » »	1- 3-1991/98	96,525
» » » »	1- 4-1991/98	96,925
» » » »	1- 5-1991/98	97,350
» » » »	1- 6-1991/98	97,475
» » » »	1- 7-1991/98	96,950
» » » »	1- 8-1991/98	96,275
» » » »	1- 9-1991/98	96,500
» » » »	1-10-1991/98	96,125
» » » »	1-11-1991/98	97,475
» » » »	1-12-1991/98	97,450
» » » »	1- 1-1992/99	96,600
» » » »	1- 2-1992/99	96,725
» » » »	1- 3-1992/99	95,850
» » » »	1- 4-1992/99	95,725
» » » »	1- 5-1992/99	96,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,675
» » »	12,50%	1-10-1993	98,700
» » »	12,50%	1-11-1993	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
» » »	12,50%	17-11-1993	99 —
» » »	12,50%	1-12-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,175
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,050
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,175
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,250
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,650
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,150
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,225
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,875
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,950
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	102,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,900
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	98,800
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M17112

Cambi giornalieri del 23 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 novembre 1992

Dollaro USA	1391,27
ECU	1698,05
Marco tedesco	865,49
Franco francese	255,44
Lira sterlina	2102,90
Fiorino olandese	769,34
Franco belga	42,04
Peseta spagnola	11,915
Corona danese	222,69
Lira irlandese	2271,25
Dracma greca	6,647
Escudo portoghese	9,681
Dollaro canadese	1081,19
Yen giapponese	11,205
Franco svizzero	961,15
Scellino austriaco	123,01
Corona norvegese	212,21
Corona svedese	205,34
Marco finlandese	269,10
Dollaro australiano	953,30

92A5492

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento e classificazione di polvere da caccia
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 16 aprile 1992)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 30, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «con decreto ministeriale numero *559/C.22987*-XV-J», leggasi: «con decreto ministeriale n. *559/C.22937*-XV-J».

92A5392

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200